

Prefettura Como

Prot Uscita del 21/04/2010

Numero: 0005832

Classifica 16.12A.17.06



Prefettura di Como

Ufficio territoriale del Governo

PROT./GAB.

Como, 26 aprile 2010

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

E, p.c.

Al Sig. Presidente
dell'Amministrazione Provinciale
22100 C O M O

Ai Sigg.ri Presidenti
delle Comunità Montane
LORO SEDI

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco
22100 C O M O

Al Sig. Comandante Provinciale
del Corpo Forestale dello Stato
22100 C O M O



OGGETTO: Accensione di fuochi all'aperto.

Si è avuto modo recentemente di rilevare che in vari Comuni della provincia sono tuttora operativi provvedimenti sindacali, aventi per lo più forma di ordinanza, volti a consentire, in via generale, l'accensione di fuochi all'aperto da parte di privati, ai fini dell'eliminazione di ramaglie e residui vegetali.

Al riguardo, si fa presente che il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, nella specifica corrispondenza intercorsa sull'argomento con alcuni Comuni, ha ritenuto che i residui vegetali derivanti dalle potature o dalle pulizie di giardini ed orti (che si distinguono dalle combustioni di grandi masse di ramaglie e residui vari, derivanti da vere e proprie attività professionali) costituiscano in ogni caso rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006, con conseguente divieto di abbandono ed eliminazione mediante fuoco ed obbligo di corretto allestimento sul luogo di origine.



Prefettura di Como

Ufficio territoriale del Governo

A ciò aggiungasi che, in campo forestale, sussiste una limitatissima possibilità di deroga, che permette la distruzione con il fuoco di masse vegetali solo per la prevenzione fito-sanitaria e previa certificazione da parte dell'autorità forestale.

Inoltre, non può trascurarsi che la Regione Lombardia, a partire dal 17 marzo u.s., ha proclamato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, vietando espressamente, in maniera categorica e senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale, qualsiasi accensione all'aperto di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri.

Pare utile, infine, rammentare i divieti posti dalla normativa vigente in materia, la quale inibisce qualsiasi tipo di accensione di fuochi pericolosi (art. 59 T.U.L.P.S.) ovvero sanziona le eventuali emissioni moleste (art. 674 c.p.).

In relazione a tanto, si invitano le SS.LL. a voler attentamente verificare la legittimità dei provvedimenti autorizzatori in parola, ai fini della loro revoca e/o del loro adeguamento alla normativa vigente, vigilando sull'ottemperanza delle richiamate disposizioni, in considerazione delle delicate problematiche connesse, relative alla tutela ambientale, alle immissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti e, più in generale, al rispetto delle condizioni di pubblica sicurezza.

Utili ragguagli di ordine tecnico potranno essere richiesti - ove ritenuto opportuno - al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato in indirizzo.

IL PREFETTO
(Tortora)

NV/oc.